

LEGGE REGIONALE N. 19/2004 - FONDO REGIONALE DI GARANZIA INTERVENTI DI GARANZIA AGEVOLATA Sezione Speciale per il Settore Primario -

Disciplina di riferimento

- > DGR n. 297 del 21/03/2023 (BUR n. 50 del 07/04/2023)

Beneficiari

Possono beneficiare della Garanzia del Fondo le PMI del Settore Primario attive nella produzione agricola e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- iscritte ai pubblici registri pertinenti, (compresa, se prevista, l'anagrafe del Settore Primario), con sede operativa nella regione Veneto;
- operanti nei settori di applicazione dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 ("de minimis"),
- che presentino:
 - con riferimento all'ultimo bilancio approvato (o dichiarazione fiscale equivalente se privi di bilancio) i seguenti valori:
 - Indebitamento bancario a breve/fatturato < 0,50
 - Debiti a medio/lungo periodo inferiori a 2 volte il Fatturato
 - Equity >=10% dell'affidamento da garantire
 - Per le sole società di capitale anche: Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti > 0,25
 - una probabilità di inadempimento <= 9,50%
- che non rientrano nelle condizioni ostative previste dalla L.R. 11 maggio 2018, n. 16.

Casi di esclusione

Non sono ammessi all'intervento del Fondo i Beneficiari:

- definibili come Imprese Start-up;
- definibili come Imprese in difficoltà;
- che presentano sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che presentano esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia;
- in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- che abbiano beneficiato della Garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta comunicazione di un evento di rischio o una richiesta di escussione della garanzia;
- che sono incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d).

Non sono ammessi all'intervento del Fondo i casi di esclusione in applicazione dei Regolamenti UE:

Reg. UE 1407/2013 e s.m.i. "de minimis" ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">> Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;> Aiuti concessi a imprese attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013;> Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:<ul style="list-style-type: none">i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;> Aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;> Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
---	---

<p>Reg. UE 1408/2013 e s.m.i. "de minimis" settore agricolo ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013; > Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; > Aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; > Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
---	---

Soggetti Richiedenti ("Finanziatori")

La Garanzia, a valere sul Fondo e nell'interesse dei Beneficiari, può essere richiesta dalle Banche iscritte all'albo di cui all'Articolo 13 del Testo Unico Bancario e dai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, all'uopo convenzionati con il Gestore.

Dotazione

Dotazione iniziale a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004 - Sezione Speciale per il Settore Primario: Euro 2.851.440,00.

Linee d'intervento e importi massimi garantibili

Il Fondo può garantire le seguenti linee di credito:

- affidamenti bancari di nuova concessione per fabbisogni derivanti da investimenti a finalità produttiva e/o per capitale circolante a supporto esclusivo dell'attività d'impresa;
- durata: per la LINEA "A" fino a 18 mesi; per la LINEA "B" oltre 18 mesi e fino a 60 mesi (compreso l'eventuale preammortamento ed escluso l'eventuale "preammortamento tecnico");
- importo massimo per singolo Beneficiario (anche come cumulo di più Linee d'intervento contestualmente in essere):
 - per il settore agricolo euro 180.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento "de minimis" di riferimento n. 1408/2013 e s.m.i.);
 - per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli euro 250.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento "de minimis" di riferimento n. 1407/2013 e s.m.i.).
- La delibera di concessione dell'affidamento deve prevedere la Garanzia del Fondo e la natura pubblica dello stesso.
- Altre garanzie: gli affidamenti possono essere eventualmente assistiti da garanzie personali e/o da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche ed operare anche a favore del Fondo, laddove compatibili.
- La Garanzia del Fondo opera a titolo gratuito nei confronti dei Beneficiari.

Regime di aiuto

Le Garanzie rilasciate dal Fondo Regionale operano in applicazione dei Regolamenti "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013).

Presentazione della domanda

Le domande di Garanzia possono essere presentate continuativamente dai Finanziatori convenzionati mediante apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore. Ad ogni domanda di Garanzia viene assegnato un codice pratica univoco. Il Finanziatore cura la conservazione della domanda in originale, assieme ai seguenti allegati:

a firma della Ditta:

- Copia documento d'identità del firmatario
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di PMI¹
- Dichiarazione di iscrizione del Beneficiario all'Anagrafe del Settore Primario, se previsto
- Dichiarazione di possesso/non possesso dei requisiti di "Impresa Unica", come definiti dal Regolamento comunitario di riferimento
- Dichiarazione sostitutiva ex L.R. n. 16/2018 - DGR Veneto n. 690/18¹

a firma della Banca:

- Dichiarazione di trasparenza dell'aiuto

Ammissione al Fondo e perfezionamento della Garanzia

Ricevuta la domanda il Gestore procede a determinare l'ESL dell'operazione e a inserire le informazioni richieste dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l'ottenimento del codice univoco in esito alla registrazione (COR). L'attribuzione del COR è condizione necessaria per procedere alla

¹ Moduli disponibili per il download sul sito www.venetosviluppo.it

delibera di ammissione al Fondo.

Entro 15 giorni dalla delibera il Gestore rende disponibile a ciascun Finanziatore convenzionato l'elenco delle operazioni ammesse e comunica alle ditte Beneficiarie l'esito dell'operazione con indicazione dell'aiuto concesso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Entro 3 mesi dall' ammissione al Fondo (salvo proroga motivata concessa dal Gestore per max 3 mesi), il Finanziatore inserisce nella piattaforma informatica le informazioni relative all'affidamento garantito, in particolare: la data di perfezionamento (disponibilità del fido/erogazione del finanziamento) e relativo importo.

Il Gestore con cadenza semestrale effettua controlli a campione sul 10% delle operazioni ammesse, richiedendo al Finanziatore la trasmissione del modulo di domanda e dei relativi allegati, acquisiti in sede di presentazione della domanda.

Per un maggiore dettaglio su requisiti, condizioni e limiti di ammissibilità, si fa espresso rinvio alla normativa applicabile